

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, PETRELLA, LUGNANO, VIGNOLO,
ZICCARDI, GIOVANNETTI, GAROLI e PETRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1972

Modifiche alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, contenente norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 dicembre 1960, n. 1561, veniva fissata — in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati — l'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Nonostante all'articolo 3 fossero state fatte salve le condizioni di maggior favore derivanti da convenzioni individuali e da contratti collettivi, in fase di attuazione sono state registrate interpretazioni restrittive — a volte recepite anche in sede giurisdizionale — sicchè in considerevoli settori dell'impiego privato non è stato possibile assicurare agli aventi diritto la percezione dell'indennità di anzianità nella nuova misura fissata dalla legge n. 1561.

Le argomentazioni addotte per eludere la applicazione integrale della legge sono state essenzialmente due: la prima intesa ad affermare che il rapporto regolato da leggi e convenzioni speciali non può essere considerato alla stregua del normale contratto di lavoro a tempo indeterminato; la seconda rivolta a stabilire che il trattamento previdenziale più favorevole rispetto a quello praticato in altri settori dell'impiego privato deve essere considerato assorbente e sostitutivo dell'indennità di anzianità.

Non è difficile rilevare che tali argomentazioni oltre ad apparire chiaramente contestative di precise disposizioni di legge in materia contrattuale di lavoro e previdenziale, non possono reggere al lume degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti sulla qualificazione dell'indennità

di anzianità considerata diritto inderogabile sottratto alla disponibilità delle parti, e la cui misura non può essere convenzionalmente predeterminata nè nella fase iniziale nè durante il rapporto dovendo essere ragguagliata alla situazione retributiva di fatto coincidente con la cessazione del rapporto stesso.

Ma non è, per altro, auspicabile il perdurare dell'incertezza e confusione che ha caratterizzato sinora l'attuazione di una legge emanata dal Parlamento col preciso intento di migliorare e garantire la corresponsione dell'indennità di anzianità.

Col presente disegno di legge si intende ovviare agli inconvenienti denunciati, ed accogliere le pressanti richieste pervenute da tanti settori dell'impiego privato.

Il disegno di legge è costituito di un unico articolo — sostitutivo dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1960 — e mira a soddisfare l'esigenza di precisare in modo chiaro e definitivo che l'indennità di anzianità è dovuta per intero in tutti i rapporti di impiego privato anche se regolati da leggi e convenzioni speciali e indipendentemente dal trattamento previdenziale comunque determinato e regolamentato per i diversi settori dell'impiego privato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561 « Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati » è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente a tutti i rapporti di impiego privato, anche se regolati da leggi e convenzioni speciali, e indipendentemente dal trattamento previdenziale, semprechè siano stati instaurati e non risolti prima dell'entrata in vigore della legge stessa o vengano instaurati successivamente ».